



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**
(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/12/2016)

Sommario

Art. 1 Ambito di operatività	3
Art. 2 Richieste delle Strutture	3
TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010	4
Art. 3 Modalità di definizione degli standard	4
Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi	4
Art. 5 Valutazione dell'attività didattica	5
Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche	5
Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario	6
TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE	6
Art. 8 Commissioni giudicatrici	6
Art. 9 Termine del procedimento	7
Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati	7
TITOLO III – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010	8
Art. 11 Procedura Selettiva	8
Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni	8
Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni	9
TITOLO IV - CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010	9
Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010	9
Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010	10
TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA	10
Art. 16 Chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia	10
Art. 17 Chiamata diretta di studiosi di chiara fama nel ruolo di professori di prima fascia	11
Art. 18 Modalità di svolgimento delle chiamate dirette	11
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI, NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 19 Clausola di salvaguardia	11
Art. 20 Equiparazione titoli	11
Art. 21 Pubblicità ed entrata in vigore	12

Art. 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università Telematica IUL, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 nonché le chiamate per "chiara fama" e "per chiamata diretta" ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. La copertura dei posti può essere chiesta secondo una delle seguenti procedure:

- a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 240/2010 per i Ricercatori a tempo determinato;
- c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 per i Professori di seconda fascia e per i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
- d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure e le modalità indicate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'avvio della procedura di chiamata occorre una specifica richiesta da parte del Dipartimento.

3. Ciascun Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:

- a) il numero dei posti messi a bando, nonché la modalità di chiamata per la relativa copertura secondo quanto indicato al precedente comma 1;
- b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) la sede di servizio.

4. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, assunta a maggioranza assoluta, della proposta di copertura formulata è adottata dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei posti di professori di prima e seconda fascia.

5. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, con delibera adottata a maggioranza assoluta, definisce:

- a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:

- ✓ eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- ✓ eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

6. In caso di mancanza di Dipartimenti, così come previsto dall'art. 20 del presente Regolamento, la proposta di chiamata può essere avanzata dal Senato Accademico o dal Comitato Ordinatore con delibera adottata a maggioranza assoluta.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.

2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Senato Accademico definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 0 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 0 e 10.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b).

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all' 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - ✓ numero totale delle citazioni;
 - ✓ numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - ✓ "impact factor" totale;
 - ✓ "impact factor" medio per pubblicazione;
 - ✓ combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. Infine, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è svolta anche sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del D.M. del 7 giugno 2012 n. 76 previsti rispettivamente per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia di professori universitari.

Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni giudicatrici

1. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente interni o esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.

3. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da ogni genere.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.

3. Gli atti sono approvati, entro 30 giorni dalla consegna, dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica della regolarità della procedura. In caso contrario, il Direttore Generale provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo web www.iuline.it.

4. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima fascia

per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. A seguito della delibera di approvazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo con decreto dispone la nomina in ruolo del candidato individuato dalla delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedura Selettiva

1. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di copertura, la procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010 è attivata mediante emanazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di un bando di selezione pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura richiedente
- d) la sede di servizio
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) l'indicazione degli standard di valutazione cui la commissione dovrà attenersi definiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 lett. b);
- i) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- j) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse, che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta ufficiale;
- k) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura ;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- b) candidati che abbiano conseguito l' idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.

2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lett. b).

TITOLO IV - CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Senato delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art.

3. Nella medesima delibera il Senato propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Senato delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università può utilizzare per tale modalità di reclutamento le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo di un avviso nel quale sono riportati:

- a) Il numero di posti richiesti;
- b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
- e) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.

3. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.

4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 9

5. Ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, la procedura di cui al presente articolo trova applicazione fino al 31 dicembre 2017, data entro la quale l'Ateneo potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per i posti di professore di ruolo.

TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA

Art. 16 Chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia

1. La Italian University Line, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 può procedere alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante la chiamata diretta di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi decreti ministeriali;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione – identificati sia dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 luglio 2011 sia da successivi decreti ministeriali – finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

Art. 17 Chiamata diretta di studiosi di chiara fama nel ruolo di professori di prima fascia

1. La Italian University Line può altresì procedere alla copertura di posti di professori di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e dell'art. 29 comma 7 della legge 240/2010.

Art. 18 Modalità di svolgimento delle chiamate dirette

1. Al fine di procedere alle chiamate di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, la Italian University Line formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

1. Il Rettore con proprio decreto, successivamente al conseguimento del nulla osta ministeriale, e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Clausola di salvaguardia

1. L'Ateneo, relativamente a tutte le procedure descritte nel presente Regolamento, si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative, regolamentari ovvero per atti amministrativi generali adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 20 Equiparazione titoli

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 c. 4 della legge 240/2010, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n.210/1998.

Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all'art. 18 della predetta legge n. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) della medesima legge e s.m.e.i.

Art. 21 Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico e ai Dipartimenti sono svolte dal Comitato Ordinatore.

Art. 22 Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento:

- a) è pubblicato sul sito web dell'Ateneo;
- b) entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.